GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDI 18 AGOSTO — NUM. 194

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balenni) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **461** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca, per la durata di trenta anni, l'affitto dei canali irrigatori lucchesi, e coll'obbligo nell'affittuario di conservare le tariffe in vigore e rispettare gli usi e consuetudini locali.

È del pari autorizzato a concedere a trattativa privata alla stessa provincia di Lucca l'appalto delle opere di restauro riconosciute indispensabili alla regolare sistemazione dei canali.

Art. II.

La corrisposta d'affitto complessiva per la durata dei 30 anni non potrà essere minore della somma di lire 797,000, da computarsi, in parte con la esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente, ed in parte da corrispondersi con un annuo canone.

Art. III.

Il Governo del Re determinerà in apposito capitolato, che farà parte del contratto d'appalto, la qualità e quantità delle opere per la regolare sistemazione dei canali, il modo, il tempo e la somma da impiegarsi annualmente per la loro esecuzione, l'importo del canone annuo, e tutto quanto altro occorrerà per l'esecuzione del contratto.

Durante l'eseguimento dei lavori appaltati, potranno, ove ne sorga la necessità, essere introdotte nelle condizioni del capitolato delle modificazioni che ~~certe~~ alterino la sostanza

di Siracu...

del contratto. Queste modificazioni però dovranno riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **463** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

Agli articoli 1 a 6; 8, 11, 14 e 15 della legge 4 luglio 1886 n. 3962 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. L'esecuzione delle opere di bonifica classificate in prima categoria, a senso dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882, sarà concessa agli interessati riuniti in Consorzio, ai Consorzi già legalmente costituiti, ai comuni ed alle provincie che già debbono concorrere alla esecuzione delle opere, purchè ne facciano dimanda e dimostrino in qual modo potranno provvedere i necessari mezzi finanziarii.

La concessione sarà fatta per decreto Reale, sopra proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione, e per la direzione dei lavori verrà costituito un Comitato composto dei delegati della provincia, dei comuni e degli interessati.

Il numero dei membri che dovranno comporre il Comitato, e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel decreto Reale che accorda la concessione.

I delegati nomineranno il presidente del Comitato nel loro seno a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Governo vigilerà l'andamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, mediante un suo delegato, nominato con decreto ministeriale, il quale potrà assistere alle adunanze del Comitato e dell'assemblea del Consorzio.

Fino alla promulgazione di una legge che disciplini altrimenti i Consorzi, le deliberazioni del Comitato saranno soggette alle prescrizioni della legge 10 febbraio 1889, sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto queste siano applicabili, escluse però le disposizioni degli articoli 159 e 160. Sono obbligatori i Consorzi per l'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di prima categoria.

Art. 2. Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione.

Art. 3. I progetti, così di massima, come di esecuzione, e tutti i progetti di opere addizionali, varianti e modificazioni riconosciute necessarie all'atto della esecuzione, dovranno essere approvati, eseguiti e collaudati con le stesse norme tecniche ed amministrative che sono prescritte per i lavori da eseguirsi a cura diretta del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Comitato, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui l'ultimo alinea dell'art. 1, potrà deliberare che gli appalti dei lavori anzichè all'asta pubblica, seguano a licitazione o trattativa privata.

Se però l'appalto sarà fatto a trattativa privata, il contratto dovrà riportare l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 4. Al concessionario che avrà ottenuto di eseguire opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrisponderà per un tempo non minore di 25 anni, nè maggiore di 50, una annualità fissa ed invariabile, che sarà stabilita all'atto di concessione nella seguente misura percentuale del capitale necessario per l'esecuzione della bonifica:

per	25 anni	. . . . . .	L. 3,50
»	30 »	. . . .	» 3,25
»	35 »	. . . .	» 3,05
»	40 »	. . . .	» 2,90
»	45 »	. . . .	» 2,80
»	50 »	. . . .	» 2,75

L'annualità sarà calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario e il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione, sorveglianza, nonchè quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.

Per le maggiori spese o perdite non previste, che possano occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verrà aumentato del 12 per cento.

Qualunque sia il costo effettivo delle opere eseguite, i concessionari non avranno mai diritto di pretendere ulteriori compensi o indennità, nè di chiedere che la predetta annualità sia aumentata nell'importo o prolungata nella durata.

Qualora però a raggiungere lo scopo della bonifica, il quale dovrà essere esattamente e chiaramente determinato nell'atto di concessione, fossero riconosciute indispensabili altre opere interamente nuove e in nessun modo contemplate nei progetti allegati ad esso atto, il Governo, dopo aver accertato le necessità di coteste opere e la relativa spesa, avrà facoltà di concederne la esecuzione ai concessionarii mediante atto complementare della primitiva concessione, con le stesse norme e alle stesse condizioni da questa stabilite, contro il pagamento da parte dello Stato

di una serie di annualità complementari, da determinarsi, per l'importo o per la durata, sulle stesse basi adottate nell'atto originale di concessione.

Queste annualità saranno dovute al concessionario della bonifica di cui all' art. 1°.

Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni a senso dell'art. 9 della legge 25 giugno 1882 n. 869, potrà essere convertito in corrispondenti annualità che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzii ai sensi della presente legge, non saranno applicabili nè le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'art. 9, nè quelle dell'art. 11 della legge 25 giugno 1882 n. 869.

Art. 5. Le annualità dovute dallo Stato e le quote dovute dalle provincie e dai comuni potranno essere vincolate a favore degli Istituti o dei privati che anticiperanno ai concessionari, le somme occorrenti per la esecuzione delle opere, e alle rispettive scadenze potranno essere versate direttamente agli Istituti o privati sovventori.

I Consorzi degli interessati potranno ammortizzare il loro debito anche mediante delegazioni sulle tasse consorziali rilasciate a favore degli Istituti o privati sovventori.

Art. 6. Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in più parti. Mano mano che ciascheduna giungerà a compimento, saranno, dal Genio civile, ad istanza del concessionario, verificati i lavori eseguiti, in confronto ai progetti approvati e collaudati, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III. Il pagamento della rispettiva quota annua decorrerà e sarà fatto nell'anno finanziario successivo alla data del collaudo. Il collaudo dovrà essere compiuto nei tre mesi successivi al giorno in cui il Consorzio avrà trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, e completati, occorrendo, gli atti della liquidazione finale.

Quando non sia possibile di suddividere l'opera in parti collaudabili separatamente, e per la regolare esecuzione di essa sia necessario un periodo di tempo superiore a due anni, verrà stipulato in favore del concessionario, a cominciare da questo termine uno speciale compenso per la maggiore spesa del servizio del capitale che rimane per più lungo tempo a suo carico esclusivo.

Questo compenso straordinario sarà pagato al concessionario anno per anno, in ragione del 2 per cento dello importo delle opere effettivamente eseguite e cesserà non appena sia stato fatto ed approvato il collaudo.

Sopra domanda del concessionario il Governo rilascierà, di trimestre in trimestre, il certificato dell' importo delle opere effettivamente eseguite.

Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'art. 48 della legge 25 giugno 1882 n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietarii secondo le norme stabilite dall'art. 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla cosnservazione e manutenzione dell'opera.

Art. 8. Per la esecuzione delle opere di prima categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e già regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica, a senso della legge 25 giugno 1882 n. 869.

Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzî, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto Reale.

Le stesse disposizioni valgono anche per il Consorzio di manutenzione, da costituirsi a senso dell'art. 50 della legge 25 giugno 1882 n. 869.

Art. 11. Per le opere di prima categoria che verranno concesse e iniziate durante il decennio, dalla promulgazione della presente legge, e che saranno compiute entro il quindicennio, l'annualità, di cui all'art. 4°, verrà a profitto del concessionario, aumentata di due decimi.

Art. 14. Ai Consorzî legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti, sia per la esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 23 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 15. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei Consorzî mutuatarî ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvederà per la riscossione a mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.

Lo stanziamento d'ufficio non sarà inferiore all'annualità dovuta secondo il contratto approvato a forma del precedente articolo.

Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari interessati costituiscono un peso dei fondi in esso compresi, e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, imposte secondo la classifica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

Art. 16. Il Governo del Re è autorizzato a modificare o abolire la clausola che nel secondo elenco delle bonificazioni di prima categoria è posta all'esecuzione delle opere indicate al n. 2 in provincia di Caserta (Valli del Liri e del Volturno) ed al n. 17 in provincia di Siracusa (pianura di Bucachemi).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GENALA.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Num. **468** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re, nell'eseguire la legge 14 luglio 1889 n. 6280, avrà facoltà, d'accordo col comune interessato, di sostituire ad una o più delle opere da detta legge tassativamente stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto ed esigano spesa non maggiore di quella autorizzata dalla citata legge. Qualora le opere da farsi importassero spesa maggiore, esse potranno venir eseguite nel solo caso che gli enti interessati si obblighino contrattualmente a sostenere la maggior spesa o ne anticipino a forma di legge il pagamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Pel Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **473** ***della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti, osservate le disposizioni del seguente articolo, è autorizzata a concedere, colla garanzia della sovrimposta:

a) ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, la estinzione, mediante il pagamento di 45 annualità dell' 1.731, per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui di quella parte delle 20 annualità poste a loro carico dall'ultimo alinea del citato articolo 8;

b) alle provincie e ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'articolo 14 della legge anzidetta, la estinzione del loro ammontare in 45 anni, dal 1° gennaio 1893, al saggio del 4 per cento.

Resta ferma la esenzione delle tasse accordata coll'articolo 15 della legge medesima.

Art. 2.

Le domande debitamente documentate dovranno essere prodotte non più tardi del 31 dicembre 1893, alla Commissione di cui all'art. 17 della legge stessa, la quale, accertatasi che le provincie e i comuni non sono in grado di soddisfare, senza eccessivo aggravio dei contribuenti, il loro debito nel periodo stabilito, le comunicherà col proprio voto, a mezzo del Ministero dell'Interno, all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per i relativi provvedimenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il N. **462** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 6243 (serie 3ª), in data 30 giugno 1889, che stabilisce il quadro organico del personale civile insegnante della R. Accademia navale;

Vista la legge 15 giugno 1893 n. 282, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del Corpo civile insegnante, portato dall'art. 4 del nuovo ordinamento della R. Accademia navale, approvato con R. decreto del 5 settembre 1886 n. 4094 (serie 3ª), e modificato con i Regi decreti 1° luglio 1888 n. 5595 (serie 3ª), e 30 giugno 1889 n. 6243 (serie 3ª), è invece così stabilito:

5 Professori di scienze e lettere di 1ª classe (tre dei quali al massimo dello stipendio);
7 Professori di scienze e lettere di 2ª classe;
9 Detti, id. 3ª id.;
2 Professori aggiunti di scienze e lettere di 1ª classe;
2 Assistenti ai gabinetti di fisica e chimica (professori aggiunti di scienze di 2ª classe);
2 Professori di 1ª classe per disegno ed altro;
1 Professore di 2ª classe id.;
3 Maestri di 3ª classe per scherma e ginnastica;
3 Maestri aggiunti di 1ª classe;
2 Detti, id. 2ª id.;
2 Preparatori ai gabinetti di fisica e di chimica (maestri aggiunti di 1ª classe).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **461** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 1° luglio 1888 n 5598, 30 giugno 1889 n. 6199, 17 aprile 1890 n. 6797 e 2 luglio 1890 n. 6944, concernenti il ruolo organico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Vista la legge 29 giugno 1893 n. 329, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1893 94;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Art. 2.

I vice-segretari meno anziani della soppressa 3ª classe di 1ª e di 2ª categoria, i quali per eccedenza di numero non trovassero posto nella 2ª classe delle rispettive categorie del nuovo ruolo organico, vi entreranno di mano in mano che si faranno vacanze.

Frattanto essi riceveranno i loro stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 3.

I vice-segretari fuori ruolo, dei quali tratta l'articolo precedente, conserveranno diritti e doveri eguali a quelli dei loro colleghi pagati sulla parte ordinaria del bilancio, compresa la facoltà di concorrere con essi alle promozioni per merito in conformità dei Reali decreti 14 giugno 1885 n. 3208, 24 giugno 1886 n. 3956, 11 gennaio 1891 n. 12 e 21 novembre 1892 n. 698.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

LACAVA

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

GRADI E CLASSI	Num. dei posti	STIPENDIO ANNUO	
		Individuale	per classe
Ministro	1	25000	25000
Sotto segretario di Stato	1	10000	10000
Totali	2		35000
Prima categoria.			
Direttori generali	2	9000	18000
Direttori Capi di divisione di 1ª classe	2	7000	14000
Direttori Capi di divisione di 2ª classe	4	6000	24000
Direttori Capi di divisione di 2ª classe incaricati (1)	—	—	—
Capi di sezione di 1ª classe	8	5000	40000
Id. di 2ª id.	7	4500	31500
Id. di 2ª id. incaricati (1)	—	—	—
Segretari di 1ª classe	8	4000	32000
Id. di 2ª id.	7	3500	24500
Id. di 3ª id.	10	3000	30000
Vicesegretari di 1ª classe	8	2500	20000
Id. di 2ª id.	5	2000	10000
Bibliotecario	1	3000	3000
Totali	62		247000
Seconda categoria.			
Direttore Capo di divisione di ragioneria di 1ª classe	1	7000	7000
Capi di sezione di ragioneria di 1ª classe	1	5000	5000
Capi di sezione di ragioneria di 2ª classe	2	4500	9000
Segretari di ragioneria di 1ª classe	5	4000	20000
Id. id. di 2ª id.	5	3500	17500
Id. id. di 3ª id.	5	3000	15000
Vicesegretari di ragioneria di 1ª classe	7	2500	17500
Vicesegretari di ragioneria di 2ª classe	6	2000	12000
Totali	32		103000
Terza categoria.			
Archivista Capo	1	4000	4000
Archivisti di 1ª classe	3	3500	10500
Id. di 2ª id.	6	3200	19200
Id. di 3ª id.	6	2700	16200
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	10	2200	22000
Id. di 2ª id.	10	1800	18000
Id. di 3ª id.	18	1500	27000
Totali	54		116900
Personale di servizio.			
Capo usciere	1	1500	1500
Uscieri	1	1400	1400
Id.	4	1300	5200
Id.	5	1200	6000
Id.	6	1100	6600
Id.	9	1000	9000
Totali	26		29700

(1) Le competenze dei Capi divisione e dei Capi Sezione incaricati (3 capi divisione e 3 capi sezione) sono pagate sui fondi stanziati per i servizi ai quali essi sono addetti.

GRADI E CLASSI	Numero dei posti	Stipendio annuo per classe
Riepilogo.		
Ministro e Sotto segretario di Stato .	2	35,000
1ª Categoria (1)	62	247,000
2ª id.	32	103,000
3ª id.	54	116,900
Personale di servizio	26	29,700
Totali . . .	176	531,600

(1) Non compresi gl'incaricati.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il numero **465** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1893 n. 333, con la quale fu approvato il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio 1893 94;

Veduto il ruolo organico del Ministero della Pubblica Istruzione, approvato coi Reali decreti 20 luglio 1890 n. 7002, 14 maggio 1891 n. 270, 28 giugno 1891 n. 392, 19 agosto 1891 n. 523, 10 dicembre 1891 n. 704 e 26 maggio 1892 n. 268;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il ruolo organico del Ministero dell'Istruzione Pubblica, conforme alla tabella annessa al presente decreto e sottoscritta, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2.

Per la prima applicazione di esso ruolo e per il conferimento dei posti che risultassero vacanti al 1° agosto 1893, si potrà derogare alle disposizioni che regolano le nomine e le promozioni del personale del Ministero stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

RUOLO ORGANICO del Ministero della Pubblica Istruzione.

GRADO	Num. dei posti	STIPENDIO ANNUO individuale	per grado
Ministro	1	25000	25000
Sotto Segretario di Stato . . .	1	10000	10000
Ispettorato generale dell'Istruzione pubblica.			
Ispettori	3	7000	21000
Id.	3	6000	18000
Id.	2	5000	10000
Id.	2	4500	9000
Carriera amministrativa.			
Direttori Capi di Divisione . .	5	7000	35000
Id. id. . .	3	6000	18000
Capi Sezione	10	5000	50000
Id.	9	4500	40500
Segretari	10	4000	40000
Id.	8	3500	28000
Id.	14	3000	42000
Vice Segretari	13	2500	32000
Id.	18	2000	36000
Carriera di Ragioneria.			
Direttori Capi di Divisione . .	1	7000	7000
Capi Sezione	1	5000	5000
Id.	3	4500	13500
Segretari	3	4000	12000
Id.	3	3500	10500
Id.	3	3000	9000
Vice Segretari	3	2500	7500
Id.	4	2000	8000
Carriera d'ordine.			
Capi degli Uffici d'ordine . . .	4	4000	16000
Archivisti	3	3500	10500
Id.	3	3200	9600
Id.	6	2700	16200
Ufficiali d'ordine	24	2200	52800
Id.	18	1800	32400
Id.	6	1500	9000
Personale di servizio	—	—	39200
Indennità all'Ispettore incaricato della direzione dell'ufficio degl'Ispettori	—	—	1000
Totali N.	187	Lire .	674200

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Il Numero 466 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 luglio 1890 n. 6979, col quale veniva istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione l'Ispettorato delle Scuole normali del Regno, e se ne stabiliva il relativo ruolo organico;

Visto che con Nostro decreto in pari data, viene in altro modo provveduto al suddetto servizio, modificando opportunamente il ruolo organico dell'Ispettorato generale presso la Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

L'Ispettorato delle Scuole normali del Regno, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, col Nostro decreto 2 luglio 1890 n. 6979, è soppresso.

Art. II.

Sono parimenti soppressi, a far tempo dal 1° luglio 1893, i due posti di primo e di secondo ispettore, creati col decreto suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 467 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 25 giugno 1893 n. 755, col quale viene soppressa nel personale civile tecnico della R. Marina la categoria degli elettricisti e chimici ed in suo luogo è aggregato al personale stesso una categoria di specialisti laureati, sotto la denominazione di elettricisti chimici o ingegneri meccanici;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti impiegati della soppressa categoria degli elettricisti e chimici nel personale civile tecnico della R. Marina, faranno parte della categoria di specialisti laureati aggregata al personale stesso, e assumeranno la nuova qualifica che a fianco di ciascuno di essi quì appresso è indicata:

Pasqualini Luigi, già capo tecnico principale di 1ª classe, assumè la nuova qualifica di elettricista principale di 1ª classe, stipendio, L. 4500.

Bianchi Giuseppe, già capo tecnico principale di 1ª classe, assume la nuova qualifica di chimico principale di 1ª classe, stipendio L. 4500.

Reale Nicola, già capo tecnico principale di 2ª classe, assume la nuova qualifica di chimico principale di 2ª classe, stipendio, L. 4000.

Spica Marcataio Giovanni, già capo tecnico principale di 2ª classe, assume la nuova qualifica di chimico principale di 2ª classe, stipendio L. 4000.

Silvestrini Leopoldo, già capo tecnico principale di 3ª classe, assume la nuova qualifica di chimico principale di 3ª classe, stipendio L. 3500.

Santarelli Giorgio, già capo tecnico principale di 3ª classe, assume la nuova qualifica di elettricista principale di 3ª classe, stipendio L. 3500.

Pisanello Giuseppe, capo tecnico di 1ª classe, assume la nuova qualifica di chimico di 1ª classe, stipendio, L. 3000.

Zambelli Luigi, capo tecnico di 1ª classe, assume la nuova qualifica di chimico di 1ª classe, stipendio L. 3000.

Civita Domenico, capo tecnico di 2ª classe, assume la nuova qualifica di elettricista di 2ª classe, stipendio L. 2500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell'Interno, a* **S. M. Re,** *in udienza del 23 luglio u. s., circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Flumeri (Avellino).*

SIRE,

Da parecchio tempo l'amministrazione del comune di Flumeri (Avellino) versa in uno stato assai anormale.

Una rigorosa inchiesta ha posto in chiaro l'impossibilità di rialzarne le sorti coi mezzi ordinari che la legge pone a disposizione del Prefetto e dell'autorità tutoria, essendone l'azione paralizzata dai contrari interessi degli amministratori, in gran parte debitori del comune e usurpatori di beni comunali.

Unico rimedio si presenta lo scioglimento del Consiglio e l'invio di un commissario straordinario. A ciò intende il decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Flumeri, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Iorizzo Luigi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893

UMBERTO.

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Campobasso, col quale si propone lo scioglimento della Congregazione di carità di Pozzilli, a causa di gravi disordini amministrativi, accertati mediante inchiesta;

Veduti gli atti dell'inchiesta suddetta;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Pozzilli è sciolta, e la temporanea gestione della medesima è affidata alla Giunta municipale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Teramo sulle condizioni amministrative e patrimoniali della Congregazione di carità di Crognaleto e dei locali Monti frumentari, e la sua proposta di scioglierne le Amministrazioni per affidarne il riordinamento al R. Commissario che ora regge quel comune;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Teramo;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni della Congregazione di carità e dei Monti frumentari di Crognaleto (Teramo) sono disciolte e la gestione provvisoria di tali Istituti è affidata, a termini di legge, al R. Commissario che ora regge quel comune.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, il 10 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 10 agosto 1893, per la proroga dei poteri all'Amministrazione provvisoria della provincia di Bergamo.*

SIRE,

Il giorno 26 corrente scadono i tre mesi dallo scioglimento del Consiglio provinciale di Bergamo.

Le gravi ragioni che hanno provocato quel provvedimento esigono che la misura di rigore sia estesa al limite massimo consentito dalla legge, ed è perciò che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di V. M. il decreto che proroga di tre mesi l'amministrazione provvisoria di quella provincia.

Il Ministro

GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visto il Nostro decreto 14 maggio 1893, col quale è stato sciolto il Consiglio provinciale di Bergamo;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio provinciale di Bergamo, è prorogato di tre mesi.

Il predetto Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:***

Con decreti ministeriali dell'8 agosto 1893:

Cotta Morandini Rocco, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vercelli, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Torino, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Rispoli Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avellino, è tramutato al tribunale civile e penale di Benevento, a sua domanda.

Tango Raffaele, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cassino, è tramutato al tribunale civile e penale di Avellino, a sua domanda.

Tesi Achille, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Catanzaro, è tramutato al tribunale civile e penale di Cosenza.

Rotella Vitaliano, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza, è tramutato al tribunale civile e penale di Catanzaro, a sua domanda.

Berardelli Luigi, vice cancelliere della pretura di Pisciotta, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Tesi Guglielmo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catanzaro, è tramutato al tribunale civile e penale di Gerace.

Foderaro Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Gerace, è tramutato al tribunale civile e penale di Catanzaro, a sua domanda.

Consili Ettore, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Ravenna, è nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Ravenna, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Fralick Francesco, vice cancelliere della 1ª pretura di Ravenna, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Ravenna, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Colonnelli Cesare, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Frosinone, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1430.

De Rubeis Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cassino, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Buonaiuto Luigi, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cassino, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Cimino Davide, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Isernia, è tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, a sua domanda.

Ricci Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Isernia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con Regi decreti del 30 luglio 1893:

Filippi Lorenzo, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Redondesco, distretto di Mantova.

Margiotta Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pietrastornina, distretto di Avellino.

Clemente Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rotondi, distretto di Avellino.

Bagnoli Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Luzzara, distretto di Reggio Emilia.

Bigliardi Menotti, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Poviglio, distretto di Reggio Emilia.

Accame Emanuele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Garlenda, distretto di Finalborgo.

Sozzi Lupino Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borgo San Donnino, distretto di Parma.

Pitari Francesco Saverio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rammacca, distretto di Caltagirone.

Colomba Vincenzo, notaro residente nel comune di Raddusa, distretto di Caltagirone, è traslocato nel comune di Palagonia, stesso distretto.

Forte Angelo, notaro residente nel comune di Calvanico, distretto di Salerno, è traslocato in Capriglia, frazione del comune di Pellezzano, stesso distretto.

Calre Alessandro, notaro residente nel comune di Balzola, distretto di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Frassineto Po, stesso distretto

De Nicola Gennaro, notaro residente nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli, capoluogo di distretto.

Vitiello Vincenzo, notaro residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli, capoluogo di distretto.

Guidi Giuseppe, notaro nel comune di Palestrina, distretto di Roma, è traslocato nel comune di Ancona, capoluogo di distretto.

Papi Pietro, notaro in Porto Civitanova, frazione di Civitanova (Marche), distretto di Macerata, con Regio decreto 14 aprile 1892, registrato alla corte dei conti il 29 stesso mese, traslocato in San Benedetto del Tronto, distretto di Ascoli Piceno, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Benedetto del Tronto.

Con Regio decreto del 30 luglio 1893:

Cirmeni Tommaso, notaro residente nel comune di Militello in Val di Catania, è nominato conservatore e tesoriere di quell'Archivio notarile mandamentale, distretto di Caltagirone, con l'annuo stipendio di lire 400, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Con decreti ministeriali del 1° agosto 1893:

E' concessa:

al notaro Recchia Antonio, una proroga sino a tutto il 31 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Lucera.

al notaro Caradonna Michele, una proroga sino a tutto il 31 ottobre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cerignola

al notaro Aroldi Cesare, una proroga sino a tutto il 1° agosto p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Cizzolo, frazione del comune di Viadana.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 1893:

È concessa al notaro Bartoloni Massimiliano una proroga sino a tutto il 17 ottobre prossimo venturo per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Ancona.

Con Regi decreti del 6 agosto 1893:

Berni Angiolo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in Tigliano, frazione del comune di Barberino di Val d'Elsa, distretto di Firenze.

Beltricco Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza del comune di Pietra Porzio, distretto di Cuneo.

Frasca Papanno Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Modica, capoluogo di distretto

Romano Ignazio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ustica, distretto di Palermo

Renna Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Matino, distretto di Lecce.

Carnevale Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pico, distretto di Cassino.

Pellissier Francesco, notaro residente nel comune di Morgex, distretto di Aosta, è traslocato nel comune di Prè Saint-Didier, stesso distretto.

Portè Silvano, notaro residente nel comune di Villeneuve, distretto di Aosta, è traslocato nel comune di Bard, stesso distretto.

Consoli Vito, notaro residente nel comune di San Pietro Clarenza, distretto di Catania, è traslocato nel comune di Viagrande, stesso distretto.

Barone Gioacchino, notaro residente nel comune di Monterosso Almo, distretto di Modica, è traslocato nel comune di Vittoria, stesso distretto.

Savini Bertoni Domenico, notaro residente nel comune di Castelbolognese, distretto di Ravenna, è traslocato nel comune di Faenza, stesso distretto.

Miadonna Giuseppe, notaro residente nel comune di Trivigno distretto,

di Potenza, è traslocato nel comune di Matera, capoluogo di distretto.

Valenza Alfonso, notaro residente nel comune di Santa Ninfa, distretto di Trapani, è traslocato nel comune di Marsala, stesso distretto.

Natali Gio. Pio, notaro residente nel comune di Montalto delle Marche, distretto di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Rotella, stesso distretto.

Pasqualini Luigi, notaro residente nel comune di Rotella, distretto di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Montalto delle Marche, stesso distretto.

Capei Pietro, notaro residente nel comune di Firenze, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Beraldi Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Longobucco, distretto di Rossano.

Con decreto ministeriale del 7 agosto 1893:

È concessa al notaro Mondi Giovanni Battista, una proroga sino a tutto il 5 dicembre p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Marsciano.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con R decreto del 6 agosto 1893:

Neri Lorenzo, fu Nicolò, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Adernò, distretto di Catania, con l'annuo stipendio di lire 500, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 25.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 3 agosto 1893:

Frezza Vincenzo, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Nardò.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con R. decreto dell'11 giugno u. s l'area della concessione della miniera aurifera denominata *Scurpia*, posta nel territorio di Macugnaga, provincia di Novara, è stata ampliata e portata ad ettari centouno ed are novantotto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: num. 899395 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 105, al nome di Mastracchi Raffaele e Luigi fu Salvatore, minori, sotto la tutela di Rella Giovanni, domiciliati in Lecce, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mastracchi Raffaela e Luigi fu Salvatore, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 12 agosto 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 965929 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 70, al nome di Accornero Luigi fu Agostino, minore sotto la tutela di Accornero Sebastiano fu Francesco, domiciliato sulle fini di Viarigi (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Accornero Stefano Sebastiano fu Agostino, minore sotto la tutela di Accornero Sebastiano fu Francesco, domiciliato sulle fini di Viarigi (Alessandria), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: Num. 798143 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 340, al nome di Pezziardi Rosa, Luigina, Annetta, Giuseppina, Orsolina, Carolina e Natalina fu Ignazio, le quattro ultime minori sotto la patria potestà della madre Margherita Pezziardi Aghemo fu Pietro, domiciliate in Torino, tutte quali eredi indivise, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva intestarsi a *Pezziardi Rosa, Luigina, Annetta, Giuseppina, Orsolina, Carolina e Vittoria Natalina fu Ignazio*, ecc., ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè: n. 567066 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 200, al nome di Patrucco Oreste, Luigi, Giovanni, Regina, Olimpia e Malvina del fu Giuseppe, minori sotto l'amministrazione legale della loro madre Teresa Novelli, domiciliati in Terruggia (Alessandria), e n. 665951, per L. 175, a favore di Patrucco Giovanni, Regina, Olimpia e Malvina fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Novelli Teresa fu Giovanni Battista, domiciliati in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Patrucco Giovanni-Oreste-Paolo, Natale-Luigi, Carola-Clotilde-Regina-Maria-Giovanni, Olimpia e Laura-Bianca-Malvina fu Giuseppe, minori *ut supra* ed a Patrucco Giovanni, Carola-Clotilde-Regina-Maria, Olimpia e Laura-Bianca-Malvina fu Giuseppe, minori *ut supra*, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 agosto 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Procuratore Generale del Re

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PARMA

Rende noto:

Che il signor Sorisio cav. Ercole, già conservatore delle ipoteche a Piacenza, cessò dall'ufficio stesso il 6 gennaio 1893, in seguito a decreto di collocamento a riposo.

Tanto si notifica per gli effetti degli articoli 29 e seguenti della legge 13 settembre 1874 n. 2079.

Parma, 14 agosto 1893.

Pel Procuratore Generale
VERGA.

BOLLETTINO METEOROLOGICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 17 agosto 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1[4 coperto	—	27 7	17 9
Domodossola	coperto	—	28 8	16 8
Milano	3[4 coperto	—	31 2	20 8
Verona	sereno	—	29 2	22 0
Venezia	sereno	calmo	28 8	21 8
Torino	1[2 coperto	—	27 5	21 4
Alessandria	—	—	—	—
Parma	sereno	—	31 8	19 7
Modena	sereno	—	29 9	18 7
Genova	1[2 coperto	calmo	27 6	21 6
Forlì	nebbioso	—	29 8	23 0
Pesaro	sereno	calmo	28 0	16 9
Porto Maurizio	1[2 coperto	calmo	29 3	20 3
Firenze	sereno	—	32 4	19 2
Urbino	sereno	—	28 4	16 3
Ancona	sereno	calmo	28 4	21 6
Livorno	sereno	calmo	28 5	19 8
Perugia	sereno	—	30 9	21 2
Camerino	sereno	—	26 2	18 1
Chieti	sereno	—	27 8	11 8
Aquila	sereno	—	28 8	15 0
Roma	sereno	—	32 6	19 9
Agnone	sereno	—	26 0	16 5
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	26 8	18 2
Napoli	sereno	calmo	29 9	22 8
Potenza	sereno	—	24 6	14 0
Lecce	sereno	—	26 5	19 5
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	27 3	21 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	23 0
Palermo	sereno	calmo	31 4	17 0
Catania	sereno	calmo	30 0	20 5
Caltanissetta	sereno	—	28 5	18 2
Siracusa	1[4 coperto	legg. mosso	31 0	22 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 17 agosto 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764,2
Umidità relativa a mezzodì 36
Vento a mezzodì . . . . . . SW debolissimo.
Cielo . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo 33°,2. Minimo 19°,9
Pioggia in 24 ore: — —

Li 17 agosto 1893.

In Europa pressione alquanto bassa intorno al golfo di Riga e di Finlandia, a 767 sulla Svizzera e in Baviera, massima a 768 al Sud della Russia. Riga 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; cielo generalmente sereno; maestro fresco sulla penisola salentina, venti debolissimi o calma altrove; temperatura piuttosto elevata.

Stamane: cielo nuvoloso in Piemonte, sereno altrove, tramontana fresca sulla penisola Salentina, calma di vento altrove; barometro a 766 mm. all'estremo Nord e in Sardegna, da 765 a 766 altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari o calma; cielo generalmente sereno, temperatura elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUENOS-AYRES, 16. — Il Congresso federale decise di proclamare lo stato d'assedio nella Repubblica Argentina, e si pronunziò in favore dell'intervento federale nelle provincie di Santiago e San Luis.

LONDRA, 16 — Cook fu eletto deputato a Hereford. I gladstoniani perdono un seggio.

BUFFALO, 16 — Mille sacchi di grano in deposito a Coatsworth rimasero bruciati. Il danno ascende a 800,000 dollari.

ATENE, 16 — Notizie da Samos annunziano, che vi furono risse sanguinose fra la popolazione e le truppe

Alcuni villaggi vennero completamente devastati.

HONG-KONG, 16 — La R. cannoniera italiana *Curtatone* è partita oggi per Saigon.

GENOVA, 16. — Appena S. M. e le LL. AA RR. il Principe di Napoli ed il Principe Enrico di Prussia furono saliti a bordo del *yacht* reale *Savoja*, tosto cominciò la manovra per la partenza.

Frattanto la musica dei pompieri dalla calata suonava la marcia reale e la folla applaudiva entusiasticamente.

Il Re ed i Principi salirono sul ponte di comando a ringraziare.

Alle ore 11,50 pomeridiane il *Savoja* è partito per il golfo di Napoli.

NAPOLI, 17. — La squadra permenente, a Napoli e la squadra di manovra, a Gaeta, attendono al rifornimento di combustibile per riunirsi domani nel golfo di Napoli, ove saranno passate in rivista da S. M. il Re.

Le due squadre si separeranno immediatamente. dopo la rivista, affine di svolgere il secondo tema delle grandi manovre.

MADRID, 17. — È segnalata un'agitazione nella località danneggiate dalla modificazione delle divisioni militari.

A Moren, provincia di Siviglia, vi furono disordini, prodotti dalla questione delle tasse.

MASSAUA, 17. — Sul piroscafo *Ortigia*, in partenza oggi per Napoli, si sono imbarcati il capitano dei carabinieri Giusti Dante; il ragioniere del genio Partengo Giuseppe ed il capotecnico d'artiglieria Barillaro Bruno che rimpatriano; il capitano del genio Acerbi Luigi; il tenente degli indigeni Frizzi Pietro; il tenente medico Costa Quinto; il tenente del genio Luccio Domenico, ed il farmacista militare Marini Pietro che partono in licenza.

Rimpatriano pure 289 uomini di truppa.

MADDALENA, 17. — Il Re Umberto arriverà qui il 19 corrente col Principe di Napoli e col Principe Enrico di Prussia.

Sono qui giunti il Prefetto della provincia ed il comandante il presidio dell'isola di Sardegna, generale Gherzi.

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Filadelfia:

« Si assicura che il Senato approverà l'abrogazione dello *Scherman Act* con una ventina di voti di maggioranza. »

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 agosto 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	Rendita 5 0|0 1.a grida		— —			94 47 1|2	p. f. corr.
	—	—	» 2.a grida	94,35 37 1|2 40	94 38 1|2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	94 45	— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0|0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	» 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			103 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0|0		— —			103 85	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0|0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0|0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0|0 2.a e 3.a Emissione		— —			442 —	
1 giugno 93	500	500	» Comune di Trapani 5 0|0		—			497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			428 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0|0		— —			488 —	
»	500	500	» » » » » 4 1|2 0|0		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			651 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			525 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
3 agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1248 —	ex divid. L. 20 —
1 genn. 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	238 1|2		— —	
1 genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300 —	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.		— —	440 1|2 441 441 1|2		— —	
	500	150	» » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	748 749		— —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1108 —	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			234 —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			59 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			120 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'illuminazione		— —			300 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			218 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			316 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			130 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			23 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			33 —	
»	250	250	» » di Credito e d'Ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 —	
»	250	125	» Fondiarie Vita		— —			235 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89		— —			297 —	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)		— —			— —	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
»	250	250	» » 4 0|0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ms. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0|0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
16 agosto 1893.

Consolidato 5 0|0 . . . L. 94 412
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92 242
Consolidato 3 0|0, nominale . . . » 60 —
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . . » 58 063

Il Vice Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		108 77 1/2
	Parigi	Cheques		109 40
4	Londra	90 giorni		27 53
	»	60 giorni		
	»	Cheques		27 72
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 29 agosto
Prezzi di compensazione }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	94 70
» 3 0|0	60 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0|0	— —
Prest. Rotschild 5 0|0	106 —
Ob. città di Roma 4 0|0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	432 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	486 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	491 —
Az. Fer. Meridionali	655 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1270 —
» » Romana	400 —
» » Generale	300 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» » In. e Com. (an.)	175 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	440 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia	1100 —
» » Condot. d'ac.	248 —
» » Gen. Illumin.	300 —
» » Tramway Om.	218 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	62 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	220 —
» » Mat. Later.	140 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320 —
» » Metallurgica Italiana	130 —
» » della Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	23 —
» » An. Piem. di Elettr.	220 —
» » Risanamen.	42 —
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	356 —
» » » 4 0|0	164
» » Ferroviarie	300 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240